

Citta' metropolitana di Torino

P13296 - D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. – Domanda della Società idrolettrica di Caluso S.r.l. di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Caluso, ad uso produzione di beni e servizi direttamente connessi col processo produttivo.

Pratica prov. P 13296 - ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1076 del 12/03/2021; Codice Univoco: TO-P-10889

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società Idrolettrica di Caluso S.r.l. con sede legale a Milano Via Mauro Macchi n. 63, Partita IVA 07273460019, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 24 metri in falda superficiale, in Comune di Caluso località frazione Aré - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 66 Particella 622 - in misura di litri/s massimi 1,0 e medi 0,5 per complessivi metri cubi annui 16.000 ad uso produzione di beni e servizi direttamente connessi col processo produttivo, da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare sottoscritto in data 11/03/2021 rep. n. 48 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale”;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)”

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 11/03/2021

"(... omissis ...)